



COMUNE DI CALCI

PROVINCIA DI PISA

SETTORE 2 – USO e ASSETTO DEL TERRITORIO – Servizio Urbanistica

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 19 co. 2 L.R. 1/05

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la nomina e per l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione.

La attività del garante della comunicazione è funzionale a garantire ai cittadini, in forma singola o associata, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, comunque denominati, e relative loro varianti.

Art.2 – Nomina del Garante

Il Sindaco nomina il Garante con proprio provvedimento motivato, di norma all'attivazione di ogni singolo procedimento. E' fatta salva tuttavia la possibilità di procedere anche in via generale.

La nomina del Garante è obbligatoria nei procedimenti di formazione e adozione del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico, dei piani di lottizzazione, dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani per insediamenti produttivi, dei piani complessi e di tutti gli altri piani attuativi comunque denominati che abbiano ad oggetto anche la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero pongano in essere trasformazioni estese per dimensioni e/o rilevanti sotto il profilo dell'impatto sul paesaggio e sulle risorse essenziali del Territorio, in conformità ai principi di cui alla direttiva comunitaria 2003/35/CE.

In caso di piani attuativi, comunque denominati, circoscritti ad ambiti poco significativi e oggettivamente privi di elementi interesse collettivo, non si procede alla nomina del garante. In tal caso la delibera di adozione del piano né dà esplicito atto.

Il Garante è scelto nell'ambito del personale interno di categoria C o D, dotato di attitudine alla comunicazione e sintesi, nonché di sufficiente conoscenza degli aspetti amministrativi relativi alle materie afferenti la L.R. 1/05.

In assenza di idonee professionalità interne il Garante può essere individuato, mediante avviso pubblico di selezione curriculare, all'esterno dell'Ente, purchè sia in possesso di requisiti equipollenti a quelli di cui sopra.

Nell'ambito del singolo procedimento di formazione e adozione di uno strumento della pianificazione territoriale o di un atto di governo del territorio, la figura di Garante è incompatibile con quella di Responsabile del procedimento.

Il Garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato. In caso di nomina in via generale il Garante resta in carica per un periodo temporale pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco e può essere riconfermato una sola volta.

Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, nessun compenso è dovuto per la sua attività stante il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici; in caso di affidamento dell'incarico all'esterno il tetto dei compensi e rimborsi è stabilito nel bando ed eventualmente negoziato al ribasso, in relazione alla entità della attività.

Art.3 – Funzioni e compiti del Garante

Il garante opera in rapporto di collaborazione con il Responsabile del procedimento e con gli uffici coinvolti nelle procedure.

Il Garante assume ogni iniziativa utile ad assicurare la effettiva, completa, efficace e tempestiva conoscenza delle scelte relative alle fasi di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune.

In particolare:

a) concorda con il responsabile del procedimento, e rende noto, il programma della partecipazione e informazione ai cittadini relativamente ad ogni singolo procedimento amministrativo da attivare;

- b) partecipa attivamente a tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di volgere al meglio la funzione di comunicazione ed informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio e degli strumenti di pianificazione.
- c) assicura un'informazione sintetica e comprensibile del procedimento in atto;
- d) assicura che le osservazioni pervenute siano considerate adeguatamente ed alle stesse venga dedotto in modo esplicito ed esaustivo.
- e) assicura i rapporti con i comuni contermini e con la provincia relativamente alle eventuali problematiche extraterritoriali
- f) effettua il monitoraggio sulla efficacia dell'azione di partecipazione e informazione espletata
- g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 L.R. n.1/05 che sarà allegato, da parte del responsabile del procedimento agli atti di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Per le finalità connesse alle sue funzioni il Garante può, ove necessario, avvalersi della collaborazione di tutto il personale dell'Ente che abbia le competenze e le informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni ovvero, in caso di comprovata necessità, anche di soggetti esterni.

Anche nel caso in cui il Garante sia scelto all'esterno dell'Ente questo potrà avvalersi, per lo svolgimento del suo mandato, della assistenza del personale dell'Ente in possesso delle competenze adeguate.

Art.4 - Modalità della partecipazione e della comunicazione

Il Garante della comunicazione adotta caso per caso le modalità più idonee a favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti.

La informazione è sempre e comunque obbligatoria e avviene, di norma, almeno mediante avvisi pubblici da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e nei luoghi ordinariamente deputati alle pubbliche affissioni nonché sul sito Web del Comune.

Gli atti sono depositati in fase di formazione presso l'ufficio urbanistica e/o presso l'ufficio segreteria del Comune e sono visionabili a semplice richiesta con l'unica formalità di registrazione delle generalità del richiedente. L'onere finanziario relativo alla richiesta di fornitura di copie della documentazione agli atti riproducibile, resta a carico del richiedente.

Art.5 - Risorse per l'esercizio della funzione

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuiti al Garante della Comunicazione, il Comune, ai sensi dell'art.20 comma 3 della L.R. T. n.1/2005, assicura allo stesso la disponibilità delle risorse adeguate da imputarsi nel capitolo di PEG affidato al Responsabile del Servizio Tecnico, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire.

Art.6 – Norme conclusive

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 1/05 e alle altre disposizioni vigenti in materia. Restano ferme altresì le altre disposizioni di carattere generale vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data della delibera di approvazione.